Foglio

Il presidente Lapet Falcone commenta una recente sentenza della Cassazione

## Subito riforme struttural

## Alle professioni non servono inutili restrizioni

## DI LUCIA BASILE

a manovra economica di Ferragosto ha trasformato l'estate in uno dei periodi più roventi per la politica italiana caratterizzando non solo il clima meteorologico ma anche quello politico.

L'associazione nazionale tributaristi Lapet sin dalla prima manovra correttiva di luglio si è espressa sulla necessità di un intervento del legislatore in materia di professioni. Le professioni infatti sono la parte più rilevante dell'economia e del suo sviluppo, la parte più dinamica, che, come tale, è in continua evoluzione. Per questo è opportuno monitorarla con attenzione e seguirne i cambiamenti passo dopo passo.

Oggi sulla scia di una recente sentenza della Cassazione il presidente nazionale Roberto Falcone interviene: «a Giurisprudenza riafferma ancora una volta principi sui quali da anni portiamo avanti il nostro impegno associativo».

Il caso in oggetto è il ricorso presentato da un geometra per rivendicare il pagamento integrale della parcella che pure comprendeva prestazioni riservate agli ingegneri. La seconda sezione civile della Cassazione con sentenza 18038/11 del 2 settembre con interpretazione estensiva del l'articolo 2331 del codice civile (mancanza di iscrizione all'albo) ha respinto il ricorso. Secondo la Corte, il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell'avviso di parcella in quanto alcune attività non appartengono alla competenza

nell'incarico era previsto che egli non esista una legge sul riconosi occupasse di coordinamento dei professionisti specializzati.

Tuttavia la Cassazione non ha esteso la nullità del titolo per il pagamento all'intero importo richiesto dal professionista ma solo a quella parte relativa alle prestazioni soggette a riserva di legge.

«Questa sentenza è un'ulteriore riprova di una autorevole linea giurisprudenziale che riafferma la netta separazione tra attività libere e riservate e riconosce la regolare asseverazione di una parcella in base alla prestazione svolta», ha commentato Falcone.

La giurisprudenza ha ampiamente quindi chiarito il principio secondo cui il compenso professionale è sempre dovuto allorché la prestazione è stata eseguita a prescindere dalla distinzione tra attività libere e riservate e che, pertanto, la percezione del compenso può essere negata solo per l'espletamento di un'attività riservata espressamente per

legge. «Vanno dunque rimossi tutti quegli inutili ostacoli che limitano di fatto l'espletamento della libera attività professionale quali anche il visto di conformità per esempio.

Non ha alcun senso attribuire riserve sulla base di attività diversi, ovvero da non iscritti cittadino lo richiede».

professionale del geometra e che ad alcun albo. Sebbene ancora scimento delle nuove professioni i tribunali, in questo caso la stessa Corte di cassazione, continuano a darci ragione. Non ci stancheremo di ribadire la necessità di riforme strutturali e liberalizzazioni. Soprattutto in questo particolare contesto economico-finanziario un plauso va rivolto all'attività governativa che pare abbia aver compreso l'importanza che il settore delle professioni riveste quale motore di crescita dell'economia. Il dl n.

138 all'art 3 prevede l'abrogazione delle indebite restri-

zioni all'accesso e all'esercizio delle professioni quattro mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto. Liberalizzare con l'apertura

del mercato dei servizi professionali vuol dire favorire la competitività e lo sviluppo economico ed occupazionale del paese. Snellire, semplificare, sburocratizzare. Ammodernare la realtà professionale già esistente e riconoscere che esiste un'altra faccia della medaglia», conclude Falcone, «che attività libere e riservate possono convivere secondo principi di trasparenza e professionalità senza inutili restrizioni ma solo garantendo la tutela del cittadino. Liberalizzare è quantomai indispenesercitabili da iscritti in albi sabile, il mercato lo impone, il

-© Riproduzione riservata----

A cura dell'Ufficio Stampa della ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET Associazione legalmente riconosciuta Sede nazionale: Via Sergio I 32 00165 Roma Tel. 06-6371274 Fax 06-39638983 www.iltributarista.it info@iltributarista.it

stampa

Ritaglio

